

**FIDS**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N° 19/17**

**Proc.to RGPF n° 8/17 - RGTF n°12/17**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Emilio Del Sorbo – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn°. 8/17 RGPF e 12/17 RGTF promosso nei confronti dei tesserati:

**Vincenza Maria Cali' e Giacomo Parisi**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di deferimento del 7 maggio 2017 il Procuratore Federale, all'esito delle indagini espletate, contestava:

ai Sigg. Vincenza Maria Cali' e Giacomo Parisi la violazione:

dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.39.1.1 lettera a,c,d, e 1.8 delle RASF;

## **FIDS**

### **COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N° 19/17**

**Proc.to RGPF n° 8/17 - RGTF n°12/17**

dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

Con l'aggravante, per entrambi, di cui all'art. 26 Reg Giust;

per avere:

*“ in data 18.12.2016 presso il Palasport Petrosino di Petrosino (TP), consentito, il primo in qualità di organizzatore e la seconda in qualità di Direttore di Gara, l'inserimento di gare di tipo C e D nell'ambito di una manifestazione federale senza richiedere la necessaria autorizzazione”.*

All'udienza di trattazione del procedimento fissata per il giorno 07 Giugno 2017 gli incolpati, sia pure regolarmente convocati, non si costituivano in giudizio, facendo pervenire, il sig. Parisi Giacomo, una e.mail nella quale chiedeva di essere sentito telefonicamente, la sig.ra Calì Maria Vincenza, una breve nota nella quale sostanzialmente si riporta a quanto già asserito con sua precedente memoria difensiva del 13.04.2017. Il Procuratore Federale nel riportarsi all'atto di deferimento concludeva per l'applicazione a carico del sig. Parisi e della sig.ra Calì della sanzione della sospensione per mesi 3.

Il Tribunale si riservava.

## **MOTIVI**

La responsabilità disciplinare dei sig.ri Vincenza Maria Calì e Giacomo Parisi così come contestata appare pienamente provata.

Preme innanzitutto evidenziare che il procedimento trae origine dalla denuncia a firma del sig. Colombo Maurizio con la quale venivano segnalati presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da alcuni giudici di gara nel corso della manifestazione “Trofeo Città di Trapani” svoltasi il 18.12.2016.

**FIDS**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N° 19/17**

**Proc.to RGPF n° 8/17 - RGTF n°12/17**

A seguito dell'audizione personale di alcuni tesserati e dell'esame della documentazione allegata alla denuncia, nonché di quella richiesta ai competenti uffici centrali, emergono per il Procuratore federale comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dagli organizzatori della manifestazione, oggetto di indagine, consistenti in particolare nell'aver inserito nell'ambito di una manifestazione federale, come tale preventivamente autorizzata, gare di classe C e D, necessitanti di preventiva autorizzazione mai richiesta. Il Procuratore federale pertanto procede col deferimento nei confronti del sig. Parisi Giacomo, Presidente p.t. del Comitato provinciale Trapani, organizzatore della manifestazione, e nei confronti del Direttore di gara, la sig.ra Calì Maria Vincenza.

A propria difesa il sig. Parisi fa pervenire una breve nota nella quale si limita ad asserire che è stato eletto Presidente del Comitato Provinciale FIDS Trapani solo in data 16.10.2016 e che pertanto ha trovato detta gara già in calendario.

La sig.ra Calì, invece, a seguito della comunicazione di conclusioni indagini da parte della Procura Federale, fa pervenire una breve memoria difensiva nella quale asserisce che nella gara in oggetto si è limitata a redigere il cronologico in base al riepilogo iscritti inviatole dal Segretario di Gara e a seguire l'ordine programmato sul volantino inviatole dall'organizzatore.

La responsabilità dei tesserati Parisi e Calì appare pacifica.

Le motivazioni addotte dagli stessi a propria discolpa, ovvero, il Parisi afferma di essere stato eletto Presidente del Comitato solo 2 mesi prima della gara, e la sig.ra Calì di essersi limitata a redigere il cronologico in base al riepilogo iscritti inviatole dal Segretario di gara e a seguire l'ordine inviatole dall'organizzatore, non appaiono infatti tali da consentire di escludere una loro responsabilità, in considerazione delle rispettive qualifiche, Presidente del Comitato, il primo, e pertanto organizzatore della manifestazione, Direttore di gara, la seconda.

**FIDS**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N° 19/17**

**Proc.to RGPF n° 8/17 - RGTF n°12/17**

In particolare ai sensi dell'art. 1.39.1 del RASF *“il Direttore di gara è la principale autorità nella gestione di una competizione, responsabile dell'applicazione di tutte le regole, garantisce la corretta conduzione della competizione di danza sportiva ed è figura di riferimento ..”*.

*Il Direttore di gara deve conoscere tutti i dati della manifestazione, deve altresì verificare che il programma di gara corrisponda al volantino approvato dagli organi competenti della FIDS predisporre il programma cronologico della competizione, seguendo l'ordine quando previsto dal volantino e disporre la pubblicazione. Il Direttore di Gara è l'unico che ne può autorizzare la pubblicazione assumendosene la responsabilità”* art.1.39.1.1. RASF.

Quanto alla sanzione questo Giudice tenuto conto delle qualifiche e dei ruoli dei tesserati, delle particolari circostanze del caso in esame, ritiene di dover applicare a carico dei tesserati Parisi Giacomo e Calì Maria Vincenza la sanzione della sospensione per mesi tre.

Il Tribunale rileva tuttavia che l'infrazione disciplinare contestata deve dichiararsi estinta per amnistia ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art.35 del regolamento di giustizia e della delibera adottata dal consiglio federale il 22 gennaio 2017 n. 48

**P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere ed estinto il procedimento

Il Segretario

Il Relatore

Il Presidente